



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°Elettorale
Via Trinacria 34/36
90144 – Palermo**

**Prot. n. 9954
del 17 giugno 2024**

Nota trasmessa tramite mail. Non segue cartaceo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile del Servizio: Dott. Giovanni Corso Tel. 091/7074414
Responsabile del Procedimento: Dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428

CIRCOLARE N. 7 DEL 17 giugno 2024

OGGETTO: Turno elettorale amministrativo 2024, art. 169 dell'O.R.EE.LL., come sostituito dall'art.3, della l. r. 16 dicembre 2000 n. 25 – Adempimenti di prima adunanza.

**Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di
AGRIGENTO – CALTANISSETTA – CATANIA –
MESSINA - PALERMO - SIRACUSA – TRAPANI
LORO SEDI**

**e per il tramite delle Prefetture Ai Sindaci ed ai Commissari Straordinari dei Comuni
interessati al turno elettorale_
LORO SEDI**

**e, p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana
PALERMO**

**Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
R O M A**

**PARTE I
ADEMPIMENTI DI PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO**

1 - Convocazione del Consiglio comunale

Secondo l'art. 19, comma 4, della l.r. 26.08.1992, n.7, come integrato dall'art. 43 della l.r. 1.09.1993, n. 26, la prima convocazione del consiglio eletto è disposta dal presidente del consiglio uscente o dal commissario avente i poteri di detto organo.

Detta disposizione prevede che la prima adunanza del consiglio deve aver luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la medesima adunanza.

In difetto, secondo il comma 5 di detto articolo 19 della l.r. 26.08.1992, n. 7, provvede il consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del consiglio comunale, fino alla elezione del presidente.

Al riguardo, il comma 4bis dell'art. 2 ed il comma 7 dell'art. 4, della l.r. 15.09.1997, n. 35, così come introdotti dalla l.r. 11.08.2016, n. 17, prescrivono che *“È proclamato eletto consigliere comunale il candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, che abbia ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il venti per cento dei voti”*.

Ciò posto, si fa presente che ai fini dell'applicazione del richiamato comma 5 dell'art. 19 della l.r. 26.08.1992, n. 7, l'esercizio delle prerogative del *“consigliere anziano”*, competono al consigliere neo eletto, da individuare, esclusivamente, tra i candidati al consiglio comunale che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze individuali, in qualità di candidato al Consiglio comunale, e non come candidato alla carica di sindaco.

E' da rilevare che, secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con l'art. 1 della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

I soggetti in precedenza individuati provvedono a diramare gli avvisi di convocazione del consiglio comunale, avendo cura di porre all'ordine del giorno della prima seduta gli adempimenti elencati nell'art. 19, comma 1, della l.r. n. 7/92, nonché l'esame di situazioni eventuali di incompatibilità, come successivamente evidenziato.

Qualora all'amministrazione comunale, dai verbali o dagli atti elettorali, non risulti il recapito dell'eletto e cioè il domicilio elettorale, la notifica dell'avviso deve farsi, a norma degli artt. 139 e ss. del c.p.c., presso la residenza o la dimora, ovvero presso il domicilio usuale dei destinatari.

Copia dell'avviso di convocazione viene inviata anche al sindaco neo eletto, considerato che a norma dell'articolo 20, comma 3, della l.r. n. 7/92, il sindaco è tenuto a partecipare alla riunione del consiglio.

La convocazione del consiglio riguarda anche l'adempimento del giuramento del sindaco, adempimento, questo, la cui iscrizione può essere richiesta da detto organo.

In carenza di disposizione della convocazione, il segretario comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione a questo Assessorato per l'intervento occorrente (cfr. art. 19, comma 7, della l.r. n. 7/92).

A consiglio insediato e in carenza di elezione del presidente, successive ed occorrenti convocazioni competono al consigliere anziano per preferenze individuali.

Per l'espletamento dei lavori consiliari trovano applicazione le disposizioni sul numero legale dell'art. 30 della l.r. 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 21 della l.r. 1.9.1993, n. 26, evidenziando che per la validità delle sedute è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (da determinarsi con riferimento a quelli proclamati eletti e da ritenersi in carica).

Per il quorum funzionale si applica l'art. 184 dell'O.R.EE.LL., qualora dette regole relative al numero legale ed al quorum funzionale per le delibere consiliari non risultino, in attuazione della delegificazione attuata con la l.r. n. 30/2000 (cfr. in particolare l'articolo 6), autonomamente e diversamente disciplinate negli statuti e nei regolamenti di funzionamento dei consigli comunali degli enti locali interessati.

2 - Adempimenti della prima adunanza consiliare

Appena assunta la presidenza provvisoria dell'adunanza consiliare, il consigliere più anziano per preferenze individuali presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. e, con la medesima formula, prestano giuramento, su invito del presidente, i consiglieri neo eletti.

I consiglieri non presenti alla prima adunanza, prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

L'eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal consiglio.

Così insediatosi, il consiglio comunale verifica le condizioni di eleggibilità secondo l'art. 9 della l.r. 24.6.1986, n. 31, nonché di candidabilità secondo l'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.

Per le ineleggibilità di cui ai numeri 8 e 9 del primo comma dell'art. 9 della l.r. n. 31 /86, si

rinvia al paragrafo 2 della parte seconda della circolare.

Tale esame prescinde da reclami ed opposizioni e deve riguardare tutti i componenti, anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del consiglio comunale.

In ordine al ricorso necessario alle dimissioni per l'eliminazione della causa d'ineleggibilità di dipendente del comune, disciplinata dall'art.9, comma 3, della l.r. n. 31/86, si richiama la Sentenza della Corte Costituzionale 23-31 marzo 1994, n. 111, che ha dichiarato l'illegittimità dell'analoga disposizione dell'art. 2, comma 3, della legge 23.4.1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che tale causa cessi anche con il collocamento in aspettativa del dipendente, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

La convalida è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura o eleggibilità, non rimosse nel termine di legge.

Successivamente il consiglio procede alla sostituzione, in applicazione degli artt. 55 e 59 del T.U. approvato con D.P.reg. 20.8.1960, n.3, dei consiglieri non convalidati.

Sono surrogati altresì i consiglieri decaduti dalla carica secondo l'art. 7, comma 7, (proclamati eletti anche sindaci) della l.r. n. 7/92.

Stante la modifica intervenuta con l'articolo 4 della l.r. 5 aprile 2011 n. 6, che modifica il comma 4, dell'articolo 12, della l.r. 7/92, la carica di componente della giunta (assessore) è compatibile con quella di consigliere comunale tenuto conto, comunque, che il numero massimo di consiglieri che possono essere nominati componenti della giunta municipale, nell'ambito della compatibilità tra le due cariche, non può superare la metà dei componenti della stessa giunta municipale.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 1 della legge regionale 26.06.2015, n. 11 *“Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali”*, al comma 3 dispone che *“Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, del richiamato art. 1, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore”*, tenuto conto che deve farsi riferimento, quali componenti della giunta, ai soli assessori.

Qualora il numero dei consiglieri nominati componenti della giunta sia superiore al predetto limite, necessariamente il numero dei soggetti che possono mantenere entrambi gli status (consigliere ed assessore) deve essere comunque quello previsto dalla norma, con il conseguente obbligo dell'opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite.

Il comma 1 dell'art.1 della l.r. n. 11/2015 riduce il numero dei componenti i consigli comunali, previsto dall'art.43 della Legge regionale 15 marzo 1963, n.16 e s.m.i. del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo, disponendo, altresì, che qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1, il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore. Tale modifica (comma 4, art.1, l.r. 11/2015) ha avuto decorrenza a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, il che comporta le seguenti composizioni degli Organi consiliari:

Popolazione comune	Precedente composizione	Composizione Consigli ridotti del 20%
Fino a 3000	12	10
Da 3001 a 10.000	15	12
Da 10.001 a 30.000	20	16
Da 30.001 a 100.000	30	24
(e comuni capoluogo di Prov. con popolazione inferiore)		
Da 100.001 a 250.000	40	32
Da 250.001 a 500.000	45	36
Più di 500.000	50	40

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Parte I n. 16 del 12.04.2019, è stata pubblicata la Legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 recante "*Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*". La legge in esame si compone di n. 3 articoli rispettivamente denominati :“*Composizione della giunta comunale*”; “*Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*”; “*Invarianza finanziaria*”, oltre alla c.d. “*Norma finale*” riguardante la pubblicazione della stessa legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

In particolare, per quanto attiene alla nuova disciplina regolante la composizione della giunta comunale, si osserva quanto segue.

L’articolo 1 della legge in esame incide sulla *composizione delle giunte comunali* ed è diretto a sostituire l’articolo 33 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), come introdotto dall’articolo [1, comma 1, lettera e\)](#), della [legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Rispetto alla pregressa normativa, il legislatore regionale ha reintrodotto il concetto di “**numero massimo di assessori**” che compongono la Giunta comunale ed ha rimodulato, in tal senso, le fasce demografiche di riferimento.

La nuova e diversa composizione delle giunte comunali, normativamente introdotta con la legge in trattazione, non era stata ritenuta di immediata ed automatica applicazione, stante che il comma 3 dell’art. 1 della legge in esame, prescrive che “*I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*”, per cui, nei primi **sessanta giorni** dalla entrata in vigore della legge stessa, è necessario un **adeguamento dello Statuto dell’Ente**.

Tuttavia il comma 3 dell’art. 1 della norma, prosegue specificando che, “*In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell’art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1.*” per cui scaduto il richiamato termine di sessanta giorni sopra indicato senza che si sia provveduto all’adeguamento statutario richiesto, “**il numero massimo degli assessori è comunque determinato**” in quello individuato dalla nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 33 della [legge n. 142/1990](#), come introdotto dall’articolo [1, comma 1, lettera e\)](#), della [legge regionale n. 48/1991](#).

Successivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – n. 24 del 28.05.2022, è stata pubblicata la Legge regionale 25.05.2022, n. 13 “*Legge di stabilità regionale 2022*”, la quale con il comma 3 dell’art. 13 modifica l’art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge regionale 03.04.2019, n. 3, in materia di composizione della giunta comunale, disponendo che “*All’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 la cifra 10.000 è sostituita dalla cifra 5.000*”.

Pertanto, per effetto delle richiamate modifiche normative intervenute, ovvero la Legge regionale 03 aprile 2019, n. 3 e la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, la nuova *composizione delle giunte comunali*, è rimodulata secondo il seguente schema:

Popolazione comune	Numero massimo di assessori
Fino a 5.000 abitanti	4
Da 5.001 a 30.000 abitanti	5
Da 30.001 a 100.000 abitanti	7
Da 100.001 a 250.000 abitanti e comuni capoluogo di	9
Liberi Consorzi comunali con popolazione inferiore	
Da 250.001 a 500.000 abitanti	10
Più di 500.000 abitanti	11

Si richiama il comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo sostituito dall'art. 1 della Legge regionale 3 aprile 2019, n. 3, nonché modificato dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, il quale prescrive che *“La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco comporta la modifica del numero massimo degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.”*

Secondo l'introdotta art. 31, comma 2, della ex legge n. 142/90, la surroga è l'esclusivo atto con il quale il consigliere subentrante assume la carica (cfr. il parere del C.G.A. n. 435/94 del 19.7.1994), per cui l'atto consiliare della surroga costituisce legittimazione all'ingresso, in difetto del quale, il consiglio non è costituito nel suo plenum. Si richiama al riguardo anche la confermativa decisione del Consiglio di Stato - Sez. V n. 279 del 3.2.2005.

Nell'evidenziare che il giuramento e la convalida sono adempimenti successivi alla surroga, si aggiunge(conforme è la giurisprudenza amministrativa) che la dichiarazione di indisponibilità dei consiglieri primi non eletti è inefficace, se questi, prioritariamente, con l'atto di surroga, non acquisiscono lo status relativo e quindi la legittimazione alla rinuncia.

Nell'ipotesi di dimissioni presentate dai consiglieri, queste, ai fini della decadenza dei consigli, non si cumulano con le eventuali cessazioni dalla carica dei medesimi relative ad opzione alla carica di assessore (cfr. art. 4 della l.r. 8.5.1998, n.6).

Per le dimissioni dei consiglieri presentate in seduta e le rinunzie dei subentranti, si richiamano le disposizioni dell'art. 174 dell'O.R.EE.LL., come sostituito con l'art.25 della l.r. n.7/92.

I consiglieri che formalizzano le dimissioni prima o nel corso dell'adunanza, in quanto cessati dalla carica, non sono legittimati a far parte del consiglio e vanno anch'essi surrogati.

Esaurite le operazioni di convalida e di surroga, il consiglio prende in esame le ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti disciplinate dagli artt. 10 e 11 della l.r. n. 31/86, avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati, disciplinata dal successivo art. 14.

L'esame delle cause di incompatibilità si concretizza come atto diverso, in senso tecnico sostanziale, da quello accennato della convalida. Invero le disposizioni innovative della legge 23 aprile 1981, n. 154, introdotte con la l.r. n. 31/86, distinguono le cause di incompatibilità da quelle di ineleggibilità accennate, in quanto preordinate, non ad impedire la candidatura o l'elezione (riferimento alle prescrizioni di ineleggibilità) ma ad impedire che una persona risultata validamente eletta, ricopra certe cariche o svolga certe attività che la legge considera inconciliabili con lo svolgimento del mandato per il quale è stata eletta.

La diversità e la successione dei due atti trovano titolo anche nella prerogativa che la legge riconosce al consigliere (convalidato), di seguito accertato incompatibile, di continuare ad espletare il mandato sino alla scadenza infruttuosa del termine prescritto di rimozione della causa di incompatibilità, la quale ne determina la decadenza.

Si richiama in materia la sentenza della Corte Costituzionale n. 288 del 17.7.2007 con la quale è stata ritenuta non fondata la questione d'illegittimità costituzionale attivata nei confronti dell'art. 10, comma 1, n. 4, della l.r. n. 31/1986 *"nella parte in cui non prevede che la lite promossa a seguito o conseguente a sentenza di condanna, determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato"*.

Per l'esercizio della carica di che trattasi, si richiamano le disposizioni degli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, che subentrano alle disposizioni degli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000, abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del richiamato d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.

Si osserva, altresì, che nell'ordinamento regionale siciliano, nell'esercizio, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale di autonomia, della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento

degli enti locali, l'art. 6 della l.r. n. 7/1992, sostituito dall'art. 36 della l.r. n. 26/1993, ha previsto l'applicabilità, tramite il rinvio, delle disposizioni di cui alla l. n. 16/1992, il cui art. 1, sostitutivo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 della l. n. 55 del 19.03.1990, disponeva l'immediata sospensione dalle cariche indicate al comma 1, nel caso di applicazione delle misure cautelari ivi elencate, senza la prescrizione dell'istituto della "sostituzione".

Il legislatore regionale ha inteso, quindi, integrare la propria normativa con quella statale, operando un rinvio alla procedura di cui alla legge statale n. 16/1992, utilizzando la tecnica di produzione normativa tramite "rinvio", attraverso la quale un determinato atto si appropria, richiamandolo, di un contenuto prescritto che è stato formulato in un atto diverso, il quale non viene, tuttavia, inciso in nessun modo per effetto di questo richiamo.

Successivamente, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 4, comma 2, della l. n. 16/1992 sono state abrogate con l'art. 274 del d.lgs. n. 267/2000, il quale Testo Unico, nel riunire e coordinare le norme sulla sospensione, sulla decadenza, sulla incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri, ha ridisciplinato, fra l'altro, la materia, già in parte normata dalla ex l. n. 16/1992, con gli artt. 58 e 59 ricettivi, di fatto, del contenuto della pregressa normativa.

I richiamati artt. 58 e 59, sono stati successivamente abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012, e sostituiti, così come disposto dall'art. 17, comma 2, del medesimo d. lgs. n. 235/2012, rispettivamente con gli artt. 10 ed 11 del nuovo Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità.

In merito alla fattispecie in trattazione si rileva, inoltre, che l'istituto della supplenza risulta introdotto, nella normativa nazionale concernente l'ordinamento degli enti locali, con l'art. 22, comma 2, della l. 25.03.1993, n. 81, poi abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. cc) del d.lgs. n. 267/2000, testo unico che ha ridisciplinato tale istituto con l'art. 45, comma 2.

Nella Regione Siciliana, avente competenza esclusiva in tema di Ordinamento degli Enti locali, l'istituto della supplenza del consigliere sospeso, è stato introdotto e recepito, con la l.r. 10.07.2015, n. 12, la quale all'art. 3 "*Disposizioni in materia di surrogazione dei consiglieri comunali*", dispone che "*Al secondo comma dell'articolo 59 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con [decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3](#) e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "vacante" sono inserite le parole "o temporaneamente vacante"*".

Le deliberazioni accennate sono adottate a scrutinio palese, comportando verifiche tecniche.

Il merito sulle controversie attivate nella materia, inerenti a posizioni di diritto soggettivo, è riservato alla esclusiva cognizione del giudice ordinario (cfr. legge 23.12.1966, n. 1147).

Le impugnative sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. 16.5.1960, n. 570, come modificate dalla legge 23.12.1967 n. 1147, e dall'art. 70 del D. Lgs.n. 267/2000. In ordine al termine per la rimozione di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, si richiama, inoltre, l'integrazione dell'art. 14 della l.r. n. 31/86 effettuata con l'art. 17 della l.r. n.30/2000.

3 - Presidenza del Consiglio comunale

L'art. 19 della l.r. n.7/1992, al comma 1, prescrive che il consiglio comunale, espletati gli adempimenti di verifica della propria composizione, e quindi le operazioni di giuramento, convalida ed eventuali surroghe, procede all'elezione del presidente.

Per l'elezione del presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, conseguito il pregiudiziale plenum con le surroghe, come disciplinate.

La votazione avviene a scrutinio segreto secondo l'art. 184 dell'O.R.EE.LL. trattandosi di elezione a carica e la seduta permane pubblica secondo l'art. 182 dell'O.R.EE.LL. Se con la prima votazione nessun consigliere ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, si effettua una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che abbia riportato la "maggioranza semplice" e cioè il maggior numero di voti. Per tale esegesi, si richiama quanto, in modo esplicito, disposto dall'art. 25, comma 2, della l.r. n. 9/86, come sostituito dall'art. 15 della l.r. n. 26/93 ("In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti").

Si richiama il rispetto della successione degli adempimenti indicati nell'art.19, comma 1, della

l.r. n. 7/92, al fine di non pregiudicare la regolare costituzione della presidenza, per il regolare avvio dell'esercizio delle funzioni del consiglio, la cui convocazione e direzione dei lavori è attribuita dagli artt. 19 e 20 della l.r. n. 7/92 al presidente di detto consesso.

Si aggiunge, poi, con richiamo del parere del C.G.A. n. 52 dell'11. 2. 1971, che gli adempimenti relativi alla prima adunanza devono essere espletati nella medesima e, ove occorra, in quella immediatamente successiva e che i provvedimenti afferenti sono eseguibili senza necessità del ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione.

PARTE II

ADEMPIMENTI DEL SINDACO ELETTO

1 - Comunicazione e verifica dell'elezione del Sindaco

Chiuse le operazioni dell'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale con la proclamazione degli eletti, entro il termine generale di tre giorni previsto dall'art 41 del T.U. Reg. n. 3/1960 (il termine di due giorni previsto dall'art. 8, comma 3, della l.r. n.7/92 era riferito all'elezione separata del sindaco), il sindaco o il commissario uscente pubblica i risultati delle elezioni e li notifica al candidato eletto. La notifica è effettuata al domicilio elettorale. Si applicano le disposizioni degli artt. 139 e ss. del c.p.c., in caso di mancata conoscenza del domicilio elettorale.

L'art. 11, comma 3, della l.r. n. 7/92, prevede l'attribuzione delle operazioni di convalida e di esame di eventuali ipotesi di incompatibilità del sindaco nuovo eletto, ad un organo diverso dal consiglio comunale, ovvero l'ex Sezione provinciale del CO.RE.CO, adempimento divenuto inapplicabile per effetto del mancato rinnovo dei CO.RE.CO., in seguito alla soppressione dei controlli esterni di legittimità sugli atti deliberativi degli enti locali.

In difetto di un intervento legislativo, può ricorrere l'esercizio dell'azione popolare disciplinata dall'art.70 del d.lgs. n. 267/2000 (ricorso al giudice ordinario), fermo restando quanto disciplinato dall'art. 69, del medesimo decreto legislativo.

Si evidenzia che la non intervenuta verifica amministrativa non preclude al sindaco l'esercizio delle sue funzioni, stante che l'entrata in carica di tale organo interviene con la proclamazione, secondo quanto disposto dall'introdotta art. 31, comma 2, della ex legge n. 142/90 e dall'art. 1, comma 3, della l.r. n. 7/92.

Con l'abrogazione della disposizione originaria del sesto comma dell'art. 36 della ex legge n. 142/90 (che subordinava l'assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale di governo al giuramento di fronte al prefetto) detto organo, appena proclamato eletto, assume tutte le funzioni riconosciute.

Si richiamano, in tema di ineleggibilità e di rieleggibilità dei sindaci, le disposizioni dell'art. 3, commi 2 (ineleggibilità previste per i consiglieri comunali ed i sindaci), 3, 3bis e 4 (condizioni di rieleggibilità), della l.r. n. 7/92, come modificato dall'art. 15, comma 4, della l.r. n. 35/97 e dall'art. 10 della l.r. 12.01.2012 n. 7, interpretato (comma 3) dall'art. 112, comma 1, della l.r. 28.12.2004, n. 17 (non computo del mandato interrotto in applicazione degli artt. 143 e 144 del D.Lgs. n. 267/2000, scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeno di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e nomina commissione straordinaria) e in ultimo le disposizioni degli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, che subentrano alle disposizioni degli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000, abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del richiamato d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.

Per le situazioni di incompatibilità di detto amministratore, si richiama l'art. 3, comma 2, della l.r. n. 7/92 (cfr. disposizioni relative ai consiglieri comunali), nonché l'art. 67, comma 1, n. 4, dell'O.R.EE.LL., riferibile, si rileva, ad ipotesi di incompatibilità, non di ineleggibilità, come pronunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 450/2000, la quale ha dichiarato l'illegittimità di analoga disposizione contenuta nell'art.61, comma 1, n. 2, del d.lgs. n. 267/2000. Si richiama, altresì, in merito la successiva e conforme sentenza della Corte Costituzionale n. 350 del 2001.

Per le ineleggibilità ed incompatibilità, riferibili al servizio sanitario nazionale, si rinvia al successivo paragrafo.

Per l'accesso alla carica di sindaco da parte del deputato regionale, risultano abrogate con l'art. 1, comma 6, della l.r. 22/07, gli artt. 5 della l.r. n. 7/92 e 62 della l.r. n. 29/51.

Resta in vigore la prescrizione legislativa contenuta nell'articolo 12, comma 5, della l.r. n. 7/92.

Le cause di cessazione dalla carica di sindaco sono indicate nel comma 1 del citato art. 11 della l.r. n. 35/97. Si evidenzia che tra le cause di cessazione di detto organo va inclusa quella della mozione di sfiducia disciplinata dal precedente art. 10 della medesima l.r. n. 35/97, atto questo che travolge, oltre l'esecutivo, anche il consiglio che l'approva. In ordine ai menzionati artt. 10 e 11 della l.r. n. 35/97, si richiamano le modifiche apportate dalla l.r. 16.12.2000, n. 25, l.r. 05.04.2011, n. 6, l.r. 11.08.2016, n. 17 e l.r. 05.05.2017, n. 7.

2 - Adempimenti del Sindaco nuovo eletto

Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale secondo l'introdotta art 4, comma 1, della legge 15.5.1997, n. 127, (cfr. art. 2, comma 3, della l.r. n. 23/98). Tale giuramento non è sanzionato nell'ipotesi di omissione e non riguarda organo straordinario di gestione.

Se eletto al primo turno di votazione, il sindaco procede alla nomina degli assessori designati secondo l'art. 12, comma 1, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 8, comma 8, della l.r. n. 35/97 (almeno la metà) e di quelli non designati, nel numero consentito dalla legge e disciplinato dallo statuto del comune.

Il sindaco eletto al secondo turno nomina la giunta composta dagli assessori necessariamente preindicati secondo l'art. 9, comma 4-bis, della l.r. n. 7/92.

E' da evidenziare che la scelta degli assessori, secondo quanto disposto dall'art. 12 della l.r. n. 7/92, come modificato dall'art. 40 della l.r. n. 26/93 e dall'art. 8, comma 1, della l.r. n. 35/97, deve riguardare soggetti, inclusi i consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere comunale e di sindaco.

Al riguardo, non possono far parte della giunta, così come previsto dal comma 6 dell' articolo 12 della l.r. 7/92, come sostituito dall'articolo 4 della l.r. 6/2011, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

Inoltre, all'articolo 12 della l.r. 7/92, il comma 4, come sostituito dall'articolo 4 della l.r. 6/2011 prevede, in seno alla giunta, la rappresentanza di entrambi i generi. Al riguardo, al fine di una corretta applicazione della norma, questo Dipartimento Autonomie Locali ha emanato, in passato, due circolari, ovvero la circolare n. 6 del 12 marzo 2012, con la quale si è chiarito che era sufficiente la presenza di almeno un componente di genere diverso e la successiva circolare n. 12 del 23 giugno 2017, con la quale si è evidenziato che *“per i computi di cui alla suddetta l.r. n. 6/2011, deve farsi riferimento quali componenti delle giunte ai soli assessori”*.

Successivamente, in ordine alla fattispecie, stante l'orientamento espresso sul punto dal Ministero dell'Interno con le circolari 24 aprile 2014 e 31 gennaio 2018, nonché da parte della giurisprudenza amministrativa, questo Dipartimento Autonomie Locali con la nota prot. n. 2778 del 20.02.2019, ha richiesto l'avviso dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, il quale con il parere prot. n. 14686 del 26 giugno 2020, al cui contenuto si rinvia, unitamente alla circolare n. 9 del 27 agosto 2019 prot. n. 13373/S1, ha chiarito che ai fini della rappresentanza di genere nelle giunte comunali, alla luce dell'evoluto quadro normativo e giurisprudenziale, deve tenersi conto anche del Sindaco, in quanto componente della Giunta municipale.

Le incompatibilità degli assessori sono disciplinate dal successivo comma 2 del medesimo art. 12 della l.r. n. 7/92 e sono quelle previste per le cariche di consigliere comunale e di sindaco.

Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità degli assessori, con l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco sono disciplinate dalla legge, rimanendo superate e non applicandosi quindi quelle statutarie riferite all'elezione secondaria dell'esecutivo locale di cui all'introdotta e modificato ultimo comma dell'art. 33 della ex legge n. 142/90.

Qualora venga a far parte della giunta un consigliere comunale, stante la modifica intervenuta con l'articolo 4, della l.r. 5.04. 2011, n. 6, che modifica il comma 4, dell'articolo 12, della l.r. 7/92, la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale, tenuto conto, comunque, che il numero massimo di consiglieri che possono essere nominati componenti della

giunta municipale, nell'ambito della compatibilità tra le due cariche, non può superare la metà dei componenti della stessa giunta municipale.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 1 della legge regionale 26.06.2015, n. 11 *“Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali”*, al comma 3 dispone che *“Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, del richiamato art. 1, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore”*, tenuto conto che deve farsi riferimento, quali componenti della giunta ai soli assessori.

Inoltre, come già evidenziato, qualora il numero dei consiglieri nominati componenti della giunta sia superiore al predetto limite, necessariamente il numero dei soggetti che possono mantenere entrambi gli status (consigliere ed assessore) deve essere, comunque, quello previsto dalla norma, dal che ne deriva l'obbligo della opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite, entro i termini previsti dal comma 2, dell'articolo 12, della l.r. 7/92.

L'applicazione delle misure ai consiglieri si estende agli amministratori che devono avere gli stessi requisiti dei medesimi, come evidenziato.

I componenti della giunta comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. per i consiglieri comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza (cfr. art. 15, commi 2 e 3, della l.r. n.7/92).

Prima dell'immissione nella carica vanno altresì rese e depositate da parte degli assessori le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo il richiamato art. 10 del d.lgs. 31.12.2012 n. 235.

Costituita la giunta, il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché di sospensione secondo l'art. 11 del d.lgs. 31.12.2012 n. 235.

Il provvedimento relativo alla nomina della giunta è immediatamente esecutivo e va comunicato con le modalità dell'art. 12, comma 10, della l.r. n. 7/92, come egualmente vanno comunicati gli atti di variazione della giunta, secondo il precedente comma 9 del citato articolo, nonché della nomina del vice sindaco.

In particolare, la composizione della giunta deve essere comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni in pubblica seduta (cfr. art. 12, comma 1, l.r. n. 7/92 e successive modifiche).

3 – Ineleggibilità ed incompatibilità relative a soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale

La l.r. 24.06.1986, n. 31, nell'ambito del Titolo II avente ad oggetto *“Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità”*, indica all'art. 9, comma 1, le cause di ineleggibilità, fra l'altro, a consigliere comunale per determinati soggetti che rivestono particolari ruoli e/o si trovano in determinate condizioni ivi indicate; fra queste in particolare la causa di ineleggibilità indicata al n. 8 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale *“i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono”*, mentre la causa di ineleggibilità indicata al n. 9 prescrive che non sono eleggibili a consigliere comunale *“i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate”*.

Per l'intervenuta entrata a regime in Sicilia del nuovo assetto del servizio sanitario nazionale, secondo le disposizioni dell'art 55 della l.r. 3 novembre 1993, n. 30, e del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 15 aprile 1995, trovano applicazione nel settore le nuove ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'introdotta (cfr. art. 1, l.r. n. 30/93) art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 10 del 14 gennaio 1995.

Infatti, la l.r. 3 novembre 1993, n.30, ha introdotto in Sicilia il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riforma del servizio sanitario nazionale, incidendo (cfr. art. 3 di detto decreto

legislativo) sulle ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di amministratore locale degli addetti al citato servizio legiferate in precedenza, rinviandone l'attuazione (cfr. art. 55) all'entrata a regime del nuovo assetto del servizio, la quale si è verificata con l'emanazione del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella GURS n. 20 del 15.4.1995.

Le disposizioni dell'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9 della l.r. n. 31/1986 e s.m.i., con l'entrata a regime del nuovo servizio sanitario in Sicilia, in precedenza erano state ritenute, da questo Dipartimento, non più compatibili con la diversa disciplina nel settore che è stata introdotta, conseguente alla mutata organizzazione del servizio sanitario.

Il nuovo riferimento sostanziale normativo è al recepito art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 502/1992 (ineleggibilità e incompatibilità previste per il direttore generale, il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria locale).

L'indirizzo giurisprudenziale in ordine a tale diversa disciplina ha esteso le ineleggibilità e le incompatibilità disciplinate, a soggetti diversi da quelli previsti nell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il riferimento è ai soggetti individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera).

Preso atto del nuovo assetto giuridico del servizio sanitario nazionale, in base al quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze in tema di organizzazione delle aziende sanitarie locali, si sono ritenuti, quindi, in passato, non più applicabili i numeri 8 e 9 del primo comma dell'art. 9 della l.r. n. 31/1986.

Recepita la normativa di riforma del servizio sanitario nazionale con la l.r. 03.11.1993, n. 30, sono rimaste, quindi, non coordinate le disposizioni della l.r. 24.06.1986, n. 31 di cui si discute, con applicazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 07 dicembre 1993, n. 517 e ciò perché la legge regionale n. 30/1993 ha stabilito che *"Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla legge regionale 01 settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinatori della legge 23 dicembre 1978, n. 833"*.

In tal senso, infatti, l'art. 9, comma 1, n. 9 della l.r. 24.06.1986, n. 31 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire, senza precisare che le strutture convenzionate cui si riferisce la causa di ineleggibilità sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23.12.1978 n. 833, che non fanno alcun riferimento ai titolari di farmacie.

Già in passato l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, si è occupato di alcuni aspetti applicativi della l.r. n. 31/1986, in relazione alla nuova organizzazione del sistema sanitario nazionale su base regionale introdotto con il d.lgs. n. 502/1992, fornendo, fra l'altro, i relativi approfondimenti con i pareri prot. n. 3293 - 13/11/2012 del 31.01.2012 e prot. n. 281/2004, con i quali sostanzialmente, nel ricordare quanto affermato da questo Dipartimento Autonomie Locali nella Circolare n. 13 del 13.06.2008, (successivamente ribadito nella più recente circolare n. 5 del 06.06.2014), in merito all'art. 9, comma 1, nn. 8 e 9, ha rilevato la necessità dell'intervento del legislatore regionale in ordine ad alcuni aspetti della l.r. n. 31/1986 non ancora espunti espressamente dall'ordinamento regionale, per i quali non si poteva sostenerne l'abrogazione tacita, con la conseguenza che la l.r. n. 31/1986 non poteva essere disapplicata fino a quando non fosse stata rimossa dall'ordinamento dal legislatore regionale e/o modificata, ipotesi concretizzatasi, esclusivamente, con la legge regionale 24.08.2012, n. 14 recante "Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità", che all'art. 2 ha disposto l'abrogazione dell'art. 15 della l.r. 31/1986.

Pertanto, si ritiene necessario un ulteriore chiarimento relativo all'effettiva applicazione del quadro normativo regionale sin qua delineato, dato dall'art. 9, comma 1, n. 9, della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, che riproduce sostanzialmente nell'ordinamento regionale le disposizioni dettate

dal legislatore statale in materia di ineleggibilità del personale convenzionato delle unità sanitarie locali con le cariche di amministratore locale.

Tali disposizioni sono senza dubbio espressione del “modello” unità sanitaria locale quale *“struttura operativa dei Comuni”* (cfr. art 15 legge 23 dicembre 1978, n. 833): ed invero, prima della riforma del Servizio sanitario nazionale introdotta dal D.Lgs. n. 502/1992, lo stretto collegamento che caratterizzava le unità sanitarie locali e gli organi elettivi delle comunità locali interessate, costituiva il fondamento delle richiamate ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità le quali, dunque, avevano come precipuo scopo quello di prevenire, nell’ipotesi di componente della struttura sanitaria eletto ad una carica amministrativa locale, conflitti di interesse determinati dalla confluenza nello stesso soggetto delle qualità di controllato e controllore della struttura sanitaria.

Con il riassetto organico delineato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (recepito nell’ordinamento della Regione con la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30), è venuta meno l’organizzazione del Servizio sanitario nazionale incentrata sui Comuni e si è altresì configurata l’unità sanitaria locale quale azienda, ente strumentale della regione, dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

Il D.Lgs. n. 502/1992, per quanto qui interessa, contiene, all’art. 3, comma 9, una elencazione di cause di ineleggibilità ed incompatibilità che riguardano specificamente le nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, e cioè, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario; pertanto con l’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502/1992, mutato il quadro normativo di riferimento e venuta meno la *ratio* che aveva ispirato il legislatore, nazionale e regionale, nella precedente disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità per i dipendenti delle unità sanitarie locali, si è ritenuto non sussistere *“alcuna concreta ragione che possa giustificare il permanere, nella Regione siciliana, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, una volta che queste, nella legislazione nazionale, cui la Regione siciliana si era pienamente uniformata con la legge n. 31 del 1986, sono state rimodulate”*.

Invero, il decreto legislativo n. 502/1992 si è occupato della materia delle ineleggibilità ed incompatibilità, solo per individuare nuove ipotesi legate alle nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende sanitarie, ma non contiene alcuna disposizione che autorizzi, in una materia come quella elettorale, che attiene ai diritti politici fondamentali dei cittadini, ed è pertanto di stretta interpretazione, a formulare ipotesi di abrogazioni non solo implicite, ma anche indirette, perché conseguenti non ad un riordino complessivo della materia elettorale, ma al riordino di altra materia.

Ciò detto, si fa presente che il problema in esame ha trovato soluzione nell’ordinamento statale con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (*“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*), il quale ha, originariamente, riunito e coordinato, per quanto qui interessa, le disposizioni legislative vigenti in materia di ineleggibilità ed incompatibilità negli enti locali ed ha altresì regolato l’ineleggibilità e l’incompatibilità degli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere con l’art. 60, comma 1, nn. 8 e 9, e con l’art. 66.

In dettaglio, quale causa di ineleggibilità a consigliere comunale, mentre il n. 8 del comma 1 dell’art. 60, fa riferimento alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, il n. 9 dello stesso articolo di legge testualmente fa riferimento *“ai legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate”*.

Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza del 26 gennaio 2009, depositata il 6 febbraio 2009, n. 27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del richiamato n.9, nella parte in cui prevede l’ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate. Si rileva sul punto che il comma 4 dell’art. 60 del

d.lgs. n. 267/2000 di che trattasi, prescrive che *“le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”*.

Alla luce del principio qui rilevante dato dall'esigenza di una tendenziale uniformità, sul piano nazionale, della disciplina dell'elettorato passivo (Corte cost. 438/94; 276/97; 306/03), nel senso che, in ossequio al principio di uguaglianza dei cittadini su tutto il territorio nazionale, la materia dell'elettorato passivo, non può subire in sede regionale scostamenti dalla disciplina statale, anche in presenza di competenza esclusiva regionale, si rileva che, nella considerazione che le norme in trattazione contenute nella l.r. n. 31/1986 non sono mai state espressamente abrogate, può ritenersi che il vigente art. 9, comma 1, n. 8, della l.r. n. 31/1986 vada applicato nel senso già esplicitato dall'art. 60 comma 1, n. 8 del d.lgs. n. 267/2000, con riferimento, quindi, alle nuove figure di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

Per quanto attiene, di converso, alla causa di ineleggibilità prescritta dall'art. 9, comma 1, n. 9, della l.r. n. 31/1986, questa appare, ad oggi, rispecchiare il vigente corrispondente art. 60, comma 1, n. 9 del d.lgs. n. 267/2000, rilevando, comunque, che questo fa riferimento, diversamente dalla norma regionale che richiama l'unità sanitaria locale, *all'azienda sanitaria locale ospedaliera con cui le strutture sono convenzionate*.

Considerato il precetto costituzionale a norma del quale l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità è l'eccezione (Corte cost. 166/72; 344/93; 141/96; 306/2003), per cui le norme che derogano o comunque comprimono il diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica, si richiama la Sentenza della Corte costituzionale n. 162/95, ove è precisato che discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate dalla Regione siciliana nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria in materia, non possono considerarsi legittime, salvo che sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano esclusive per quella Regione, ovvero si presentino diverse in raffronto a quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale.

Ciò posto, avendo presenti tali principî e le intervenute modifiche legislative in sede statale, risulta evidente il permanere, nell'ordinamento regionale, delle ipotesi di ineleggibilità di cui all'art. 9, comma 1, n. 9 della legge regionale n. 31/1986, formalmente tuttora vigente (cfr. parere Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 13737 31/11/2016 del 24.06.2016).

PARTE III

ADEMPIMENTI DI PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il comma 4 dell'art. 13 della legge n. 142/90, come introdotto dall'articolo 1 comma 1, lettera c), della l.r. Il dicembre 1991, n. 48, sostituito dall'art. 11, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22, demanda l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni di decentramento allo statuto ed apposito regolamento, concretando la delegificazione del settore.

L'art. 51, comma 2, della successiva l.r. n. 26/93 individua espressamente le norme elettorali della l.r. 11.12.1976, n.84 (artt.5, 6, comma 1, 7, 8 e 9) rimaste in vigore e non abrogate con l'art. 6 della citata l.r. n. 48/91.

Vanno altresì richiamate le successive e pertinenti disposizioni dell'art. 14 della l.r. n. 35/97.

Ne consegue:

- a) l'indizione dell'elezione del consiglio circoscrizionale ha come necessario presupposto la definizione da parte del comune interessato degli atti normativi statutari e regolamentari richiamati;
- b) ai medesimi atti normativi richiamati (statuto e regolamento sul decentramento) deve farsi riferimento per la disciplina di prima adunanza del consiglio circoscrizionale sotto i diversi profili delle competenze, della procedura e del controllo;
- c) la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità dei consiglieri circoscrizionali è disciplinata dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della l.r. n. 31/86. Vanno richiamate altresì, al riguardo, le disposizioni dell'art. 10 del d.lgs. 31.12.2012, n. 235.

Si richiama, inoltre, l'introdotta elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale,

intervenuta con l'art. 9 della l.r. 05.04.2011, n. 6, relativamente alla quale si rinvia, fra l'altro, alla circolare n. 6 del 12.03.2012.

Con l'introduzione degli artt. 4/bis e 4/ter della l.r. n. 35/1997, il legislatore regionale ha inteso differenziare l'elezione del consiglio circoscrizionale da quella del suo presidente, considerando distintamente la figura di quest'ultimo rispetto ai componenti dell'organo circoscrizionale.

Successivamente, la fattispecie è stata ulteriormente disciplinata dall'art. 5 della l.r. 26.06.2015, n. 11, come di seguito riportato:

Art. 5

Norme in materia di consigli circoscrizionali.

1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina.

2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'articolo [13 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), come introdotto dall'[articolo 1, comma 1, lettera c\), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48](#), e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.

3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.

Dall'innovato impianto normativo, ne discende che la carica di presidente del consiglio circoscrizionale non è aggiuntiva al numero dei consiglieri previsti, ne eventuali norme statutarie di diverso e/o contrario contenuto, possono trovare applicazione.

Per gli adempimenti di che trattasi vanno diramate, da parte dei comuni interessati, apposite istruzioni alle circoscrizioni.

PARTE IV

ADEMPIMENTI EX L.R. 15.11.1982, N. 128, E SS.MM.II.- ARTT. 53 E 54 DELLA L.R. 1.9.1993, N. 26.

L'art. 7 della l.r. 15.11.1982, n. 128, estende ai consiglieri dei comuni eletti l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro proclamazione ed ovviamente presso la segreteria dell'ente pertinente, le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 1, comma 1, ed esattamente:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula *"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"*;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda

elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula *"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"*.

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3 comma dell'art 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano.

L'art. 54, comma 1, della l.r. n. 26/93 include, altresì, tra i soggetti obbligati alle dichiarazioni prescritte dal citato art. 1 della l.r. n. 128/82, gli organi monocratici dei comuni, eletti a suffragio diretto, nonchè gli assessori dagli stessi nominati.

Il secondo comma del medesimo art. 54 della l.r. n. 26/93 prescrive, altresì, decorso il termine rituale di resa delle dichiarazioni (tre mesi dalla notifica della proclamazione o dalla nomina se assessori), l'obbligo della diffida ai soggetti inadempienti con assegnazione del termine di giorni 30 e con comminatoria espressa della decadenza dalla carica nell'ipotesi di persistenza dell'inadempienza.

L'art.10 della l.r. n. 128/82 demanda la diffida, ai soggetti inadempienti nell'ambito locale, *"al sindaco o al presidente dell'amministrazione locale interessata"*.

Per quanto concerne gli organi monocratici eletti a suffragio diretto, si evidenzia che la diffida, in base a specifica segnalazione del segretario dell'ente interessato, è effettuata dall'autorità di vigilanza competente e quindi dall'Assessore regionale delle autonomie locali (cfr. parere C.G.A. n. 10/95 del 14.3.95).

Va altresì osservata, ove definita in sede statutaria, la disciplina, connessa ed integrativa della l.r. n. 128/82, prescritta dall'art. 53, comma 2, della l.r. n. 26/93, comma questo che si riporta e che, ovviamente, riguarda i soggetti eletti a suffragio diretto:

"2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15.11.1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia".

I Segretari dei comuni, alla scadenza dei termini di legge, riferiscono a questo Dipartimento Autonomie Locali sull'esatta osservanza delle richiamate disposizioni.

Il Dirigente Generale
Dott. Salvatore Taormina

L'Assessore
On.le Andrea Messina

Il Dirigente del Servizio 5
Dott. Giovanni Corso

Il Funzionario Direttivo
Dott. Giovanni Cocco